

Cap. 7°: LA VERIFICA DELLA RILEVANZA PROBATORIA DELL’AFFERMAZIONE DI MAGGI “QUELL’ATTENTATO NON DEVE RIMANERE UN FATTO ISOLATO”

1. La verifica della rilevanza probatoria delle dichiarazioni di Maurizio Tramonte riguardanti il commento di Maggi “*quell’attentato non deve rimanere un fatto isolato*”. La valutazione della Corte di primo grado.

I primi giudici hanno sottoposto a vaglio critico l’affermazione di Maggi, contenuta nell’appunto del 6.7.1974, con la quale l’imputato, a commento della strage di Brescia, aveva detto che “*quell’attentato non deve rimanere un fatto isolato*”.

Secondo il pubblico ministero, la frase citata non avrebbe potuto essere interpretata come la volontà di sfruttare un attentato fatto da altri, apparendo poco coerente che “*si affermi che un gesto compiuto da altri debba essere ripetuto*”, non potendosi intendere la frase come l’auspicio che chi ha commesso la strage ripeta il gesto. La frase, dunque, secondo il pubblico ministero, avrebbe dovuto significare, “*quantomeno, che la medesima organizzazione nella quale Maggi si inserisce ha commesso quell’attentato, che viene approvato dal predetto incondizionatamente*”.

A riprova, non vi sarebbero stati riferimenti al plauso verso colui che aveva compiuto l’attentato o ai problemi di coordinamento tra il proprio gruppo e quello che aveva commesso la strage in vista del programma di attentati illustrato nello stesso appunto del 6.7.1974. L’accusa aveva anche sottolineato che Maggi propugnava gli attentati come metodo di lotta politica, ma non usava attentati fatti da altri, come desumibile dalla riunione di Bellinzona, ove *Ordine Nero* si era rifiutato di accollarsi la strage dell’*Italicus*, che non aveva commesso.

Secondo il pubblico ministero, inoltre, nell’appunto si parlava di un volantino che null’altro era, per il suo contenuto, che la rivendicazione della strage (anche a non voler utilizzare quanto riferito da Tramonte nelle sue prime dichiarazioni dibattimentali, laddove aveva detto espressamente che Romani gli aveva parlato di

rivendicare la strage).

Ad avviso della Corte di primo grado, invece, il fatto (testimonialmente provato) che Maggi propugnasse lo strumento degli attentati quale mezzo di lotta politica ai fini della realizzazione di un colpo di stato non costituiva prova che egli avesse concorso nella realizzazione di stragi, essendo diverso il sostenere l'efficacia di azioni criminali rispetto al porle concretamente in essere.

Né, secondo il giudice di *primae curae*, poteva condividersi l'argomentazione che la condotta del mestrino, recatosi a rilevare la cassa dal *TIR* con targa tedesca, fosse necessariamente collegata alla strage di Brescia, sol perché Tramonte avrebbe dato la notizia nello stesso ambito di quelle relative alla strage, ovvero perché i contatti sarebbero stati inerenti al mondo eversivo bresciano.

Al riguardo, la Corte di primo grado non ha negato la possibilità che i contatti con i camerati bresciani andassero riferiti al Maggi, tenuto conto che i due diversi mestrini erano indicati negli appunti come collaboratori di detto imputato e che questi, quale elemento di spicco del centro studi di *Ordine Nuovo*, poteva vantare all'epoca contatti con altre realtà, quali Milano, Brescia, Treviso.

Tuttavia, hanno sottolineato i primi giudici che l'attività posta in essere dai mestrini, anche laddove fosse stata quella di traffico di armi e/o esplosivi, sarebbe stata riconducibile ad una mera attività di approvvigionamento dell'organizzazione facente capo al Maggi, che, pur denotante la pericolosità del gruppo, nulla avrebbe provato con riferimento alla strage di Brescia, siccome antecedente tale approvvigionamento. Né vi era prova della utilizzazione, nella strage di Brescia, di sostanze esplosive provenienti dal canale clandestino monitorato da Tramonte, tenuto conto che, d'altronde, il Maggi aveva avuto a disposizione armi ed esplosivi da vari soggetti, come si desumeva dal fatto che era stato condannato, insieme a Digilio, nel processo veneziano del c.d. tiro a segno.

Ne consegue che non vi era prova di alcuna relazione tra quanto ritirato dai mestrini lungo l'autostrada Verona-Brescia e la strage di piazza della Loggia.



Provati erano, invece, i contatti tra Maggi e alcuni soggetti bresciani appartenenti all'estremismo di destra. Ma, non potendosi utilizzare nei confronti di Maggi, Zorzi e Rauti le indicazioni rese da Tramonte in istruttoria in ordine alla consegna a Buzzi di due ordigni da parte del gruppo di Abano (e ciò, a prescindere dalla veridicità di tali indicazioni), non poteva affermarsi che tali contatti avessero dimostrato la partecipazione del Maggi alla realizzazione della strage di Brescia.

Ha, quindi, ritenuto la Corte di primo grado come l'interpretazione fornita dall'accusa del discorso fatto da Maggi riportato nell'appunto del 6.7.1974, costituisse soltanto una delle letture possibili, potendosi parimenti individuare nel discorso del Maggi una semplice concretizzazione della linea strategica espressa, di sfruttamento delle vicende eversive allo scopo di favorire un colpo di Stato, trattandosi di dichiarazioni formulate in tempi successivi alla strage e, quindi, non implicanti la consapevolezza da parte di Maggi della prossima realizzazione di un attentato.

Del pari, non poteva trasformare un elemento ambiguo in prova di colpevolezza del Maggi il fatto che questo imputato, durante una telefonata del 1982/83 intercorsa con Siciliano Martino (della quale quest'ultimo ha dato testimonianza), avesse affermato che coloro che avevano fatto la spesa a Milano l'avevano fatta anche a Brescia, intendendo che quelle stesse persone sarebbero state responsabili di entrambe le stragi, trattandosi di frasi al più indicativa della conoscenza da parte di Maggi degli autori dei due attentati.

Quanto, poi, alla ipotizzata rivendicazione della strage, ha premesso il giudice di primo grado che essa aveva costituito una pura idea, non estrinsecatasi, nonché comunque nel frattempo già stata posta in essere da altro soggetto, in altra località. L'argomento era suggestivo e ambiguo, poiché nell'appunto non si parlava di rivendicazione della strage, ma di adesione ad essa.

Inoltre, quand'anche fosse stata una rivendicazione, ben avrebbe potuto essere stata menzognera, tenuto conto che un emergente gruppo eversivo, attribuendosi la

paternità di una strage, gli avrebbe consentito di acquisire visibilità.

A tal proposito, ha fatto notare il giudice di *primae curae* come sia nel discorso di Maggi (Brescia non deve rimanere un fatto isolato), sia nell'ideazione del volantino, poi non attuata, non vi fosse la indicazione o la rivelazione da parte del Maggi di particolari che facessero ritenere che egli fosse a conoscenza delle modalità di realizzazione della strage o di chi l'avesse posta in essere.

Quanto alla possibilità che tutti codesti ambigui elementi, collegati fra di loro, costituissero un quadro indiziario tale da condurre ad affermare la responsabilità dell'imputato in ordine alla strage, la Corte di primo grado ha formulato le seguenti obiezioni.

Si poteva soltanto affermare che il Maggi:

- disponeva di armi ed esplosivi;
- era in collegamento con ambienti della destra eversiva e predicava che le azioni violente erano propedeutiche al colpo di Stato;
- immediatamente dopo la strage di Brescia, aveva espresso l'intenzione di fare un volantino per esporre il proprio programma eversivo nel solco della strage appena compiuta e aveva proclamato, nel costituendo proprio gruppo eversivo, che la strage non doveva rimanere un fatto isolato progettando di realizzarne altre;
- a circa dieci anni di distanza, affermava che i responsabili della strage di Brescia erano gli stessi della strage di Milano.

Questi comportamenti, tuttavia, non consentivano di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il Maggi fosse stato compartecipe della realizzazione della strage, poiché gli elementi significativi che lo collegavano, in qualche modo, all'attentato erano intervenuti tutti successivamente ad esso e, al di là della condivisione del metodo delittuoso e del voler accomunare l'evento in un unico progetto, non indicavano chiaramente la paternità della strage.

Nel discorso del Maggi non vi era un plauso (come rilevato dal PM), ma nemmeno una attribuzione a sé dell'evento.

Inoltre, la rivendicazione della strage di Brescia era stata effettivamente operata da persone vicine alla libreria *Ezzelino*, cioè, secondo l'accusa, da Melioli, il quale sino a quel momento non gravitava nell'orbita di Maggi.

Peraltro, neppure vi era prova che il Maggi avesse saputo della prossima realizzazione dell'attentato e che vi avesse in qualche modo contribuito, tenuto conto che non tutti gli aderenti ad una organizzazione, specialmente se suddivisa in gruppi fra loro impermeabili, avrebbero risposto dei reati commessi da altri, dei quali non fossero stati consapevoli, a meno che non avessero in qualche modo agevolato la realizzazione del reato fornendo, per esempio appoggio, anche solo a livello di suggerimenti, o mezzi. Appoggio che non risultava essere stato fornito dal Maggi.

Era soltanto emerso, infatti, che l'imputato fosse intento alla costituzione, in Abano, di un gruppo eversivo, ancora *in fieri* al momento della strage, che, per quanto desumibile dagli appunti di Felli, non aveva fornito alcun contributo alla ideazione ed alla concretizzazione della strage di Brescia.

Né poteva qui utilmente invocarsi il ruolo direttivo del Maggi, tenuto conto che dai predetti appunti emergeva come al 25.5.1974 il vertice dell'organizzazione non fosse ancora consolidato, ipotizzandosi la presenza, nei vertici, di Maggi e Romani ed occorrendo prendere contatti con Rauti per conoscere il suo ruolo.

Non era, quindi, possibile ipotizzare in quel momento uno stretto legame tra i gruppi eversivi già costituiti ed il Maggi.

E, del resto, secondo la Corte di primo grado, occorre osservare che nella descrizione dell'organizzazione eversiva effettuata dallo studente di Ferrara, allorché questi, il 20.5.1974, pochi giorni prima della strage, contattava Tramonte, il gruppo padovano non c'era e se ne ipotizzava la prossima realizzazione. Fra i gruppi eversivi con cui aveva contatto il Melioli, non c'era né Abano, né Venezia, ma semplicemente Rovigo, Udine, Treviso e Ferrara.

Anche da tale punto di vista, quindi, al di là di meri sospetti in ordine al ruolo del

Maggi, non era possibile pervenire.

1.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Condizionati dall'erronea premessa afferente l'operatività della struttura terroristica, i primi giudici, secondo l'appellante, non avevano saputo cogliere l'effettiva valenza del contenuto dei paragrafi 14) e 15) dell'appunto della fonte *Tritone* del 6 luglio 1974, allegato alla nota n. 4873 dell'8 luglio 1974, ove erano stati riportati i commenti di Maggi, implicanti un sostanziale riconoscimento della paternità della strage di Brescia.

La Corte d'Assise di Brescia aveva considerato l'affermazione di Maggi "*Brescia non deve rimanere un fatto isolato*", stante l'asserita fase embrionale del gruppo di Abano, "*non... interpretabile univocamente come rivendicazione della paternità della strage*".

Ha sottolineato l'appellante come persino l'intenzione espressa da Maggi e Romani "*qualche giorno dopo la strage – di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa*", che avrebbe dovuto "*esporre la linea politica e programmatica dell'organizzazione*" ed "*annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza*", per "*accentuare lo sgomento diffusosi nel Paese dopo l'attentato di Brescia*", sarebbe stato compatibile con l'interpretazione, alternativa a quella dell'accusa, di una "*semplice concretizzazione della linea strategica espressa, di sfruttamento delle vicende eversive allo scopo di favorire un colpo di Stato posto che... si tratta di dichiarazioni formulate in tempi successivi alla strage e, quindi in alcun modo implicanti la consapevolezza da parte di Maggi della prossima realizzazione di un attentato*".

Ha segnalato l'appellante come tale interpretazione, frutto di un'exasperata parcellizzazione delle risultanze probatorie, era già stata disattesa dalla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 34534 del 2 luglio 2001, aveva riconosciuto come il commento di Maggi sui fatti di Brescia, avesse integrato un "*implicito*

ricoscimento della paternità della strage”.

Peraltro, tale parcellizzazione, ad avviso dell'appellante, non consentiva di apprezzare la sorprendente convergenza, e in alcuni casi coincidenza, degli elementi di prova desumibili dagli appunti informativi della fonte *Tritone* con le dichiarazioni fornite da Carlo Digilio, il quale per molti anni, sia prima che dopo il 1974, aveva operato per conto del gruppo ordinovista di Venezia-Mestre, alle dirette dipendenze di Maggi, nella veste di esperto in materia di armi ed esplosivi.

I giudici di primo grado, secondo l'appellante, avevano, dunque, omesso di operare una valutazione comparativa degli appunti informativi sia con le dichiarazioni del Digilio (che, invece, avrebbero portato ad attribuire a Maggi, Zorzi, indiscusso capo dei giovani ordinovisti “*mestrini*”, seguaci di Maggi, Soffiati e lo stesso Digilio la realizzazione e movimentazione, in prossimità del 28 maggio 1974, di un ordigno destinato a Brescia), sia gli esiti e sviluppi dell'intercettato colloquio intercorso tra Roberto Raho e Pietro Battiston in data 26 settembre 1995.

Il pubblico ministero appellante, nel trattare più specificamente la posizione di Maggi, ha poi sviluppato alcuni motivi di doglianza in ordine all'interpretazione attribuita dalla Corte d'Assise di Brescia alla frase pronunciata da Maggi, riportata al paragrafo 14) dell'appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell'8 luglio 1974 del *SID* di Padova ed ammessa dallo stesso imputato (“*Maggi ha affermato che quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato perché: il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi; l'obiettivo è di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato*”).

Secondo l'appellante, i primi giudici avrebbero ritenuto tale frase non univocamente interpretabile come “*rivendicazione*” della paternità della strage, essendo fuorviati dall'erroneo convincimento della mancanza di operatività del gruppo eversivo e avendo dimenticato che colui che l'aveva pronunciata era un soggetto reiteratamente chiamato in correità per la strage di Brescia, nonché capo di un gruppo eversivo.

Ha, inoltre, fatto rimarcare il pubblico ministero appellante come lo stesso



Tramonte, nel corso dell'esame dibattimentale, avesse inizialmente dichiarato e ribadito che Maggi e Romani avevano avuto intenzione di rivendicare la strage di Brescia.

In particolare, il dichiarante aveva riferito: *“Io ho il ricordo certo lì della rivendicazione che volevano fare però non è stata fatta perché era una cosa forte comunque ... a me è rimasto il ricordo sul rivendicare”*. Richiesto su chi avesse manifestato tale intenzione, Tramonte aveva risposto: *“Loro ... Maggi. Dopo non aveva ancora fatto il gruppo. Maggi e Romani ... me l'ha detto il Romani”*. Ed ancora: *“Io penso che il racconto me lo fa a luglio, cioè dopo che va ... la rivendicazione dopo che va da Rauti ... io penso che lì il racconto che mi fa che dice: ‘Volevamo anche, appena successa la strage volevamo anche rivendicarla’”*. Ha ritenuto l'appellante come la prima affermazione non apparisse affatto rivolta alla volontà di sfruttare un attentato fatto da altri, ma fosse molto di più, come autonomamente riconosciuto pure dalla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 2712 del 2 luglio 2001, aveva definito *“notizie inquietanti”* quelle contenute nell'appunto della fonte *“Tritone”*, tra le quali: il fatto che fossero stati delineati *“con sconvolgente lucidità i vari momenti della metodologia stragista della destra veneta”*, nonché *“il commento del Maggi sui fatti di Brescia e l'implicito riconoscimento della paternità della strage”*.

Dunque, era stata la stessa Corte di Cassazione che, con un'interpretazione dettata dai canoni della logica e dal significato normale delle parole, aveva ritenuto assolutamente compatibile che Maggi si fosse assunto la paternità della strage di Brescia, pur facendo parte di una organizzazione terroristica che, a livello nazionale, non aveva ancora assunto un assetto definitivo e stabile.

Né, a giudizio dell'appellante, tale interpretazione avrebbe potuto soffrire i limiti derivanti dal fatto che era stata espressa nell'ambito di un procedimento cautelare, tenuto conto che il dato documentale non era stato minimamente smentito ed anzi aveva trovato nuove conferme nell'istruttoria dibattimentale, ove era stata

riscontrata la genuinità e l'esattezza delle notizie riportate negli appunti informativi, pure riconosciuti pienamente utilizzabili dalla stessa Corte d'Assise di Brescia.

Secondo l'appellante, la frase, per come era stata formulata, non poteva essere intesa come l'auspicio, ovvero l'affermazione dell'opportunità, che chi aveva commesso quel gesto spaventoso lo reiterasse, in quanto:

- appariva poco coerente affermare che un gesto compiuto da altri dovesse essere ripetuto;

- Maggi non era uno spettatore che commentava gli eventi, ma un *leader* indiscusso di *Ordine Nuovo* che aveva un suo gruppo operativo, che disponeva di ordigni esplosivi, che aveva sempre affermato, senza troppi veli, che la strage era uno strumento di lotta politica;

- la rivendicazione della paternità del gesto, invece, era in linea con il proposito di portare a compimento l'intero programma terroristico, concretizzantesi in una progressione di attentati;

- se la frase non fosse stata interpretabile come rivendicazione della paternità della strage, vi sarebbe stato un minimo riferimento ad un plauso verso coloro che lo avevano commesso, o ai problemi di coordinamento tra il gruppo che lo aveva commesso e quello del quale faceva parte Maggi, che ne avrebbe commessi altri.

A quest'ultimo proposito, il pubblico ministero appellante ha fatto rilevare come non avrebbe avuto alcun senso sovrapporsi all'attività di un altro gruppo che commetteva stragi, senza coordinarsi, senza fare in modo che gli eventi delittuosi conseguissero il più devastante risultato possibile. Tanto più se vi era stato il programma di rivendicare quell'attentato (come aveva, in un primo tempo, sostenuto il Tramonte in dibattimento).

Ha aggiunto l'appellante come il Maggi, allorquando aveva parlato di un programma stragistico, non avesse mai fatto riferimento a stragi commesse da altri. Invero, il Battiston aveva spiegato che “...Maggi era l'unico che propugnava questa ideologia, nel senso, anche se non me l'ha mai detto di fronte, però di potere fare

l'attentato. Non di usare attentati che erano fatti da altri".

Era, dunque, difficile ipotizzare che Maggi, indiscusso *leader* operativo dell'ordinovismo veneto, si fosse messo sulla scia di altri che avessero commesso le stragi, sicché, se intendeva rivendicare la strage di Brescia, ciò voleva dire che in essa era stato concretamente coinvolto.

A riscontro di questa interpretazione, vi era pure il fatto che, in occasione della riunione internazionale degli extraparlamentari della destra europea, svoltasi a Bellinzona nell'agosto del 1974, alla quale aveva partecipato Tramonte in rappresentanza di Maggi e Romani, l'organizzazione terroristica che aveva compiuto e rivendicato, con la sigla di *Ordine Nero*, tutta una serie di attentati, si era rifiutata di accollarsi la strage dell'*Italicus*, affermando che non rientrava nella tattica operativa di tale organizzazione l'esecuzione di "*attentati indiscriminati*", ponendo così una netta demarcazione tra detti attentati e quelli propri di *Ordine Nero*, che, al contrario, colpivano "*obiettivi ben definiti e remunerativi*", come nel caso della strage di Brescia.

L'appellante ha poi nuovamente richiamato il contenuto del paragrafo 14) dell'appunto informativo allegato alla nota n. 4873 dell'8 luglio 1974, laddove Maggi e Romani, nel manifestare l'iniziale decisione di rivendicare la strage di Brescia, avevano espresso "*l'intenzione – qualche giorno dopo la strage – di stilare un comunicato da far pervenire alla stampa. Il documento avrebbe dovuto: esporre la linea politica e programmatica dell'organizzazione...; annunciare azioni terroristiche di grande portata da compiere a breve scadenza*".

Ad avviso dell'appellante, non vi era alcuna differenza tra tale comunicato e la rivendicazione, perché un documento stilato a pochi giorni dalla strage, preannunciante altre stragi ed evocante i programmi di un'organizzazione terroristica che si proponeva l'esecuzione di una serie di attentati, si poneva necessariamente in continuità logica con la strage.

Era evidente che colui che riceveva il comunicato avrebbe inevitabilmente pensato

come il comunicato fosse provenuto dall'autore dell'attentato.

Al paragrafo 15) dell'appunto informativo era stato specificato che: *“con questa iniziativa Maggi e Romani si proponevano – in un primo tempo – di accentuare lo sgomento diffusosi nel Paese dopo l'attentato di Brescia. Infatti le minacciate azioni terroristiche non sarebbero state messe in atto. Il programma prevedeva, tuttavia, che allorquando l'allarme provocato dal primo avviso si fosse smorzato, sarebbe stato emesso un altro comunicato analogo, al quale – parimenti – non sarebbero seguite azioni concrete. Quando, finalmente, l'opinione pubblica si fosse assuefatta all'idea che si trattava di iniziative allarmistiche destinate a non avere seguito sul piano operativo, sarebbe scattata l'azione terroristica”*.

Dal tenore di tale programma, l'appellante ha ritenuto di desumere l'esistenza di un'organizzazione che non sfruttava attentati di altri, ma che riteneva di avere in sé la capacità operativa di minacciarne e realizzarne.

Ha poi rilevato l'appellante che:

- i gruppi eversivi che avevano sfruttato attentati di altri gruppi, rivendicandoli, erano stati di modeste dimensioni, svolgenti funzioni “*parassite*” rispetto ai gruppi dotati di maggiore capacità operativa;
- era assai improbabile che un gruppo che si fosse assunto falsamente un attentato compiuto da altri, subito dopo avesse avuto intenzione di commetterne un altro, pena il rischio di confusione e possibilità di sovrapposizioni, tali da mettere nel nulla l'efficacia dell'intero programma eversivo.

1.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.

Ad avviso delle parti civili appellanti, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di primo grado, l'appunto 6 luglio 1974 (e in particolare, la frase pronunciata da Maggi *“Brescia non deve rimanere un fatto isolato”*) avrebbe dovuto essere letto come una sorta di confessione della *“paternità”* della strage.

Al riguardo, hanno osservato gli appellanti come i primi giudici non avessero fornito alcuna risposta ai seguenti logici interrogativi:

- a) per quale ragione Maggi, esponente di spicco dell'area veneta e meglio organizzata della destra eversiva del nord Italia e in stretto collegamento con quella milanese, avrebbe dovuto mandare un proprio emissario a Brescia, il 16 giugno, direttamente nei pressi di piazza della Loggia, ad incontrare un "camerata" bresciano per raggiungerne un altro nella zona di Salò;
- b) quali rapporti poteva avere avuto Maggi con personaggi bresciani, coinvolti, secondo la fonte *Tritone*, con chi aveva commesso la strage;
- c) per quale ragione all'emissario di Maggi il camerata bresciano aveva consegnato un "voluminoso pacco di documenti";
- d) per quale ragione "l'uomo della porsche" aveva affermato che la repressione seguita ai fatti di Brescia non aveva per nulla intimorito i camerati della città, i quali erano sempre pronti a far sentire la loro presenza anche solidale con gli arrestati (per quale motivo, in particolare, il "camerata bresciano" aveva comunicato all'emissario di Maggi della vicinanza agli arrestati dei ragazzi bresciani di destra);
- e) a che titolo lui e Romani avrebbero pensato di inviare alla stampa un volantino rivendicativo di una strage commessa da soggetti che, in tale prospettiva, dovevano certamente risultargli ignoti (laddove fossero stati noti e appartenenti alla sua area politica, non avrebbero comunque potuto agire senza il suo *placet*).

Hanno sottolineato gli appellanti che di tutto questo i giudici di primo grado non avevano tenuto conto, dimenticando del tutto le chiare idee stragiste di Maggi, il c.d. "episodio della Cavagnoli" (che aveva dimostrato la sua influenza sul gruppo "La Fenice"), l'amicizia politica con Rognoni, la frase pronunciata da Maggi a Colognola ai Colli intorno al 20 maggio 1974 ("ci sarà un grosso botto in una città del Nord Italia") e il commento di Tramonte all'uscita dalla riunione del 25 maggio ("quelli sono tutti pazzi").

Peraltro, numerosi testimoni avevano riferito delle idee eversive e stragistiche

pubblicamente propugnate da Carlo Maria Maggi e ritenute eretiche addirittura nella destra extraparlamentare (Bonazzi, Affatigato, Martino Siciliano, Daniela Siciliano, moglie di Leopoldo Bergantin, Dedemo).

In particolare, Piero Battiston aveva riferito che Rognoni aveva *“un’ideologia simile a quella di Maggi, però Maggi era l’unico che propugnava questa ideologia (...) di poter fare l’attentato. Non di usare attentati che erano fatti da altri... propugnava l’uso delle, parliamo chiaro, bombe per potere ottenere dei risultati politici”*.

I testi veneti Bressan e Persic avevano delineato le caratteristiche del gruppetto di Colognola ai Colli: riunioni clandestine in *“case sicure”*, soddisfazione di Marcello Soffiati alla notizia della strage, disponibilità di armi ed esplosivi.

Lo stesso Bressan era stato condannato nel cosiddetto processo *“del tiro a segno”* per aver trafficato, proprio in concorso col Maggi e col Digilio, in detonatori.

Che non fossero state, soltanto idee stragiste, ma che vi erano stati anche ordini a gruppi organizzati di metterle in pratica, raccolta di fondi, disponibilità di armi ed esplosivi, era desumibile, secondo gli appellanti, pure *a posteriori*, dalla *“solidarietà con gli arrestati”* espressa dall’uomo con la *porsche* nera al *“giovane di Mestre, collaboratore del dottor Maggi”*.

Il Maggi, consapevole del numero di morti e di feriti, non avrebbe avuto alcun logico motivo per desiderare di ricevere, tramite il suo emissario, notizie come questa. Tanto meno se egli fosse stato veramente contrario all’impiego della strage come strumento di lotta politica.

In conclusione, a giudizio degli appellanti, questi elementi avrebbero dovuto portare la Corte di primo grado a ritenere sussistente la responsabilità di Maggi per la strage di Brescia *“oltre ogni ragionevole dubbio”*.

1.3. Le considerazioni della Corte d’Assise d’Appello.

Osserva, innanzitutto, il Collegio come l’affermazione di Maggi, a commento dell’avvenuto attentato di Brescia, sulla quale ciascuna delle parti si è esercitata nel

prospettare la più plausibile delle interpretazioni, sia contenuta nello stesso appunto del 6.7.1974, allegato alla nota dell'8.7.1974, n. 4873.

In tale documento, preliminarmente, si dava conto che Romani, di ritorno dalla capitale, ove il 29 o 30 giugno 1974 aveva partecipato, quale membro esecutivo del "MSI-DN", ad una riunione della direzione nazionale del partito, aveva riferito a Maggi di essersi incontrato con l'on. Rauti, il quale avrebbe assicurato consensi ed appoggi all'attività degli ordinovisti e con il quale avrebbe pure concordato un nuovo incontro a Roma, con la partecipazione di *ex-dirigenti* di *Ordine Nuovo*. Seguiva quella breve allocuzione (che, dunque, dovrebbe essere stata pronunciata da Maggi in occasione di quell'incontro con Romani), del seguente tenore:

“quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato perché:

- il sistema va abbattuto mediante attacchi continui che ne accentuino la crisi;

- l'obiettivo è di aprire un conflitto interno risolvibile solo con lo scontro armato”.

Ad avviso dei primi giudici, con tali frasi null'altro potrebbe desumersi se non la volontà di Maggi di sfruttare la strage di Brescia, allo scopo di favorire un colpo di Stato¹⁶¹.

Il pubblico ministero appellante ha criticato tale interpretazione, riproponendo sostanzialmente nei motivi d'impugnazione gli stessi argomenti che già erano stati illustrati nel giudizio di primo grado e che risultano finalizzati a dimostrare che con quel discorso Maggi avrebbe implicitamente riconosciuto la paternità della strage. In estrema sintesi, l'appellante ha denunciato come irrazionale l'ipotesi che Maggi invitasse a reiterare un gesto compiuto da altri, senza peraltro accennare ad alcun plauso verso coloro che lo avessero commesso, anche in considerazione del rischio di sovrapporsi, in difetto di alcuna coordinazione, all'attività di quel gruppo.

A questi rilievi, sia il pubblico ministero sia le parti civili hanno pure aggiunto considerazioni tendenti a valorizzare, ancora una volta, il ruolo di Maggi, *leader* indiscusso dell'ordinovismo veneto (peraltro, pure in contatto con camerati

¹⁶¹ In tal senso si è espresso lo stesso Maggi, nel corso dell'interrogatorio del 18.9.1997, accennando al fatto che forse aveva proposto di sfruttare il clamore della strage di Brescia.

bresciani¹⁶²), il quale aveva già manifestato l'intenzione di non voler mai rivendicare attentati commessi da altri.

Tanto premesso, ritiene questa Corte come, a fronte dell'interpretazione restrittiva che del discorso di Maggi hanno offerto i primi giudici, le osservazioni formulate dagli appellanti prospettino una lettura alternativa, che pur essendo dotata di plausibilità, non può considerarsi l'unica in grado di spiegarne il significato.

Diversamente da quanto obiettato dal pubblico ministero, non può definirsi "*poco coerente*" l'invito di Maggi affinché il gesto compiuto da altri fosse ripetuto.

Traspare, invero, in quell'affermazione lo sprone affinché la costituenda nuova organizzazione extraparlamentare, in particolare quella che sarebbe stata strutturata in forma clandestina (di cui Maggi aveva parlato nella riunione di Abano del 25.5.1974), continuasse nell'attività eversiva, in modo che la strage di Brescia non rimanesse un fatto isolato.

Ma questo incitamento, non comporta necessariamente che la strage sia stata commessa da quello stesso gruppo cui l'incitamento, tramite Romani, veniva rivolto. Anzi, proprio il fatto che Maggi con quel discorso parli, per la prima volta, della strage di Brescia, della quale nessun accenno aveva fatto nel corso della riunione di Abano del 25.5.1974, rafforza l'ipotesi che la stessa fosse stata ideata ed eseguita da un gruppo sul quale Maggi non aveva ancora il controllo, sicché l'imputato, preso atto di tale avvenimento, coglieva l'occasione per incoraggiare i suoi seguaci a proseguire sulla stessa tragica linea d'azione.

Il pubblico ministero appellante, nel rilevare che, qualora la strage fosse stata commessa da un'altra organizzazione criminale, Maggi, così facendo, avrebbe determinato pericolose sovrapposizioni tra le attività eversive dei gruppi, finisce nuovamente per considerare l'imputato quale unico soggetto in grado di autorizzare e coordinare tutte le azioni criminali della destra nel Nord d'Italia.

¹⁶² I contatti con il gruppo bresciano emergerebbero dagli incontri che giovani mestrini avrebbero avuto con un camerata bresciano il 16 e 23 giugno; incontri citati, rispettivamente, nello stesso appunto del 6.7.1974 e nella nota informativa del 16.7.1974, n. 5120.

Ciò che non appare dimostrato e che, per di più, contrasta proprio con la circostanza che la costituenda struttura clandestina, che avrebbe operato “*sul terreno dell’eversione violenta*” e che avrebbe consentito a Maggi di unificare e controllare l’operato eversivo dei suoi componenti, era ancora in fase di organizzazione¹⁶³.

E che Maggi, al momento della strage, non avesse all’epoca il completo controllo dei gruppi eversivi, lo dimostra:

- il fatto che, addirittura, sin anche dopo l’attentato l’imputato non era riuscito ad assorbire le “*frange ex ordinoviste che si richiamavano al periodico Anno Zero*”, di cui non condivideva “*le posizioni*”¹⁶⁴;
- il fatto che non era riuscito ad evitare che il precedente gruppo di *Ordine Nero* rivendicasse l’attentato dell’*Italicus* del 4.8.1974, sicché era stato costretto ad ordinare che fosse smentita tale rivendicazione¹⁶⁵.

D’altronde, se, alla luce di tale osservazione, appare possibile prospettare che a progettare e commettere l’attentato di piazza della Loggia sia stato un gruppo eversivo che alla data del 25.5.1974 non era ancora controllato da Maggi, non si vede quale altra reazione avrebbe potuto esternare quest’ultimo a commento dell’avvenuta strage.

Prova troppo, infatti, il rilievo che tale reazione risulterebbe afona di qualsivoglia plauso per quanto realizzato.

E’, invece, la reazione di colui che ha sempre propugnato il metodo stragista e che, avendo un mese prima preannunciato, nella riunione di Abano, come fosse in corso la creazione di una struttura clandestina, con il compito di eseguire attentati contro obiettivi da scegliere di volta in volta, ora, a fronte di una strage che si poneva proprio in linea con tale programma criminale, non avrebbe potuto esprimersi se non

¹⁶³ Si richiamano qui le considerazioni svolte nel § 1.4. del Cap. 6°.

¹⁶⁴ Si veda il paragrafo 17) dell’appunto informativo del 6.7.1974.

¹⁶⁵ Vedasi il paragrafo 2) dell’appunto allegato alla nota dell’8.8.1974, n. 5580.

in quel modo.

Peraltro, a distanziare la paternità della strage da Carlo Maria Maggi, vi può essere pure la significativa circostanza che, mentre, prima di essa, nel monologo di Abano del 25.5.1974, si parla ancora genericamente di attentati, dopo di essa, il discorso dell'imputato, quasi a sfruttare questo inaspettato "*salto di qualità*" che altri avrebbero compiuto, è finalizzato più esplicitamente e perentoriamente a riproporre e sollecitare l'abbattimento del sistema di cui aveva già parlato lo studente di Ferrara¹⁶⁶.

Entro questa griglia interpretativa, può cogliersi pure il fatto che, soltanto a seguito della strage di Brescia, Maggi e Romani avevano avuto intenzione di inserire nel loro programma eversivo la strategia di procedere a falsi annunci di "*azioni terroristiche di grande portata*", nonché a seguire, quando l'allarme si fosse smorzato, la vera e propria "*azione terroristica*", come se il gravissimo attentato di piazza della Loggia non avesse fatto parte di quell'originario progetto, ma, essendo poi avvenuto (evidentemente per mano di altri), avesse sollecitato i medesimi ad aggravare i loro propositi eversivi e spingere la costituenda struttura a compiere, prelieve opportune attività distrattive, azioni di analogo devastante impatto sulla vita democratica della società civile.

La ricostruzione interpretativa che in questi termini il Collegio ritiene di prospettare, non già come esclusiva, ma come dotata di plausibilità almeno pari a quella affacciata dagli appellanti, non sembra venire meno sulla scorta del fatto che, originariamente, Maggi e Romani avevano avuto intenzione di rivendicare la strage¹⁶⁷.

Questo proposito, poi prontamente abortito, risulta custodire una valenza probatoria tutto sommata equivoca e dunque neutra, dal momento che, da un lato, al momento in cui sorse, potrebbe tradire la paternità della strage, dall'altro, al momento in cui non venne posto in esecuzione, potrebbe smentire tale paternità.

¹⁶⁶ Si veda l'appunto del 23.5.1974, allegato alla nota del 25.5.1974.

¹⁶⁷ Tale fatto è stato confermato da Tramonte all'ud. del 27.5.2010, pagg. 156 ss.

E' anzi da rilevare come alla luce di tale avvertita esigenza di rivendicare la strage, evidentemente la frase "*quell' attentato non deve rimanere un fatto isolato*" non esprimeva affatto una rivendicazione, nel mentre proprio il fatto di aver abbandonato l'idea di rivendicarla confermerebbe l'estraneità di Maggi all'ideazione di essa.

Né vale qui prendere spunto dalla testimonianza di Pietro Battiston, il quale ha precisato che Maggi propugnava l'idea di "*potere fare l' attentato*" e "*non di usare attentati che erano stati fatti da altri*"¹⁶⁸, per desumere che l'imputato mai avrebbe sfruttato la strage di Brescia se fosse stata commessa da altri.

Invero, la deposizione di Battiston è più articolata, dal momento che il teste ha confermato come la strategia di usare gli attentati a fini propagandistici, seguita da Giancarlo Rognoni, fosse condivisa anche da Maggi, il quale tuttavia era l'unico a propugnare pure l'ideologia di poter fare la strage e non soltanto di usare attentati commessi da altri¹⁶⁹.

Quasi a ritenere che con Maggi si poteva "*anche*" arrivare a far attentati e non semplicemente usare quelli commessi da altri¹⁷⁰.

Né appare qui pertinente la smentita della rivendicazione della strage dell'*Italicus* da parte di *Ordine Nero*¹⁷¹, tenuto conto che questa presa di distanza da tale attentato si spiega proprio con il fatto che esso, essendo catalogabile tra gli attentati indiscriminati, non rientrava nel programma del nuovo *Ordine Nero*, il quale invece intendeva "*colpire obiettivi ben definiti e remunerativi*".

E la strage di Brescia, colpendo una manifestazione sindacale e antifascista

¹⁶⁸ Si veda l'esame di Battiston, all'ud. dell'11.5.2010, pag. 48.

¹⁶⁹ Questa sembra l'interpretazione più corretta della testimonianza di Battiston, tenuto conto che a tal proposito l'esame si è articolato in queste battute:

"Risposta: In linea generale il discorso di Rognoni, il discorso generale delle persone responsabili era quello di utilizzare le stragi o gli attentati. Utilizzarli con fini propagandistici per creare panico nella popolazione, eccetera, quello che lei ha appena letto, grosso modo.

Domanda: Riferito a Maggi?

Risposta: Sì.

Domanda: quindi aveva un'ideologia simile a quella di Maggi?

Risposta: Sì, un'ideologia simile a quella di Maggi, però Maggi era l'unico che propugnava questa ideologia, nel senso, anche se non me l'ha mai detto di fronte, però di potere fare l' attentato. Non di usare attentati che erano stati fatti da altri".

¹⁷⁰ In tal senso sembra doversi interpretare la successiva frase di Battiston: "*Maggi si capiva che si poteva anche...proporre la strage come metodologia politica*" (ud. cit., pag. 49).

promossa proprio per protestare contro gli attentati della destra eversiva, costituiva sicuramente un obiettivo ben definito e remunerativo, sicché Maggi, ancorché non ne fosse stato autore, avrebbe avuto certamente interesse a sfruttarla, mostrandola ai suoi *adepti* quale esempio assolutamente da seguire.

Debbono, pertanto, ritenersi infondate le censure formulate dagli appellanti con riferimento all'interpretazione offerta dai primi giudici in ordine al commento che ebbe ad esprimere Maggi sull'avvenuta strage di Brescia e, in particolare, alla nota frase "*quell'attentato non deve rimanere un fatto isolato*".

2. I rapporti tra Maggi e Melioli. La valutazione della Corte di primo grado.

Ha sottolineato la Corte di primo grado che, anche tenendo conto di quanto emerso da altre fonti, non si ravvisavano tra il Maggi ed il Melioli rapporti tanto stretti, al punto che essi avrebbero potuto concorrere tra loro nella commissione di una strage. Il Melioli, infatti, oltre a non essere stato conosciuto da Digilio (il quale ne aveva soltanto sentito parlare da Soffiati, come uomo di Maggi), non era stato visto neppure da Battiston, sebbene questi fosse stato a Venezia proprio nel periodo in cui era avvenuta la strage e avesse frequentato l'abitazione di Maggi.

A dimostrazione della mancanza di prova di rapporti stretti tra il Melioli e Maggi, la Corte di primo grado ha poi riportato le dichiarazioni rese dai testi Gianluigi Napoli, Martino Siciliano, Marina Ubertone, Luigi Falica e Arrigo Merlo.

In particolare, Napoli Gianluigi, soggetto che era in stretto rapporto con Melioli negli anni successivi, riferiva che il Melioli, tra il 1979 e il 1982, gli aveva confidato queste circostanze in ordine alla strage di piazza della Loggia:

che nella strage aveva agito un gruppo di Brescia, vicino ad *Ordine Nuovo* e che Ferrari, facente parte di quel gruppo, era stato ucciso poiché ne costituiva l'anello debole;

che erano pure coinvolti Cesare Ferri ed un gruppo di Milano vicino ad *Ordine*

¹⁷¹ Si veda l'appunto allegato alla nota informativa dell'8.8.1974, n. 5580.

Nuovo;

che Buzzi era vicino al gruppo di Brescia e sapeva chi aveva agito;
che le stragi, da piazza Fontana all'*Italicus*, erano legate da un filo comune diretto ad un colpo di Stato e che la strage di piazza Fontana era attribuibile al gruppo veneto Freda-Fachini.

Napoli accennava anche alla compartimentazione della organizzazione, precisando che egli era in contatto con Fachini a Padova, con Raho a Treviso, aveva rapporti con Milano e con Roma e conosceva Rauti, nonché sua figlia. Quanto a Maggi, il Melioli gli aveva riferito che, allorquando lo avevano arrestato per la vicenda del poligono di tiro, vi era stato un movimento per spostare armi, perché si temeva che collaborasse. Napoli aveva, comunque, escluso che fra il Melioli ed il Maggi vi fossero stati rapporti di tipo politico. Inoltre, confermando il contenuto degli appunti di Felli quanto alla vicinanza di Melioli con Freda, aveva implicitamente confermato la distanza politica tra Maggi e Melioli.

Martino Siciliano, invece, riferiva di stretti rapporti fra Maggi e Melioli fino a quando lui non si era spostato all'estero e cioè verso fine del 1973, inizio del 1974. Il Siciliano indicava Melioli come presente all'incontro con Rauti alla *White Room* nell'anno 1966, allorché il Melioli aveva 14 anni. Contestatagli la circostanza, in un primo tempo affermava che all'incontro c'erano elementi giovani; poi, ricordatogli che aveva collocato il Melioli come conoscenza del Maggi durante la prima militanza di costui, ammetteva che probabilmente stava parlando di una persona diversa per motivi anagrafici.

Ubertone Marina, moglie di Melioli, dichiarava di aver conosciuto la sorella di Maggi e accennava ad una probabile conoscenza fra il Maggi ed il marito.

Falica Luigi, responsabile del coordinamento dell'Italia settentrionale per il movimento politico *Ordine Nuovo* dal 1973 al maggio 1974 (allorché era stato arrestato), pur accennando al Melioli impegnato nei comitati pro-Freda, dichiarava di non conoscere il Maggi e di non sapere nulla di rapporti fra Melioli e Maggi, se

non per sentito dire.

Arrigo Merlo, dirigente padovano del movimento politico *Ordine Nuovo* nell'anno 1973, riferiva della collaborazione prestata dal Melioli, appartenente al gruppo di Rovigo, al tentativo di mantenere aperta la libreria *Ezzelino* dopo l'arresto di Freda. Non aveva conosciuto Maggi e aveva visto due o tre volte Zorzi. Con Venezia vi erano stati contatti tramite alcuni ragazzi di Mestre per la distribuzione di materiale librario. Aveva conosciuto tutto il gruppo Zanchetta ed anche Maurizio Tramonte che, però, non aveva mai visto in libreria.

Queste testimonianze, secondo il primo giudice, confermavano gli appunti di Felli, laddove descrivevano il Melioli distante da Maggi ed escludevano che nel maggio del 1974 fra i due soggetti vi potesse essere un rapporto politico stretto, al di là della comune militanza negli ambienti della destra extraparlamentare.

La Corte di primo grado ha, in proposito, ritenuto che soltanto mettendo in stretta relazione il Maggi con soggetti che avevano posto in essere la strage, avrebbe potuto attribuirsi un ruolo di compartecipe all'imputato.

Se, dunque, si presupponeva che fosse stato Melioli a organizzare la strage, non vi era prova di rapporti stretti fra questi e il Maggi, se non l'impegno di entrambi di dar vita ad organizzazioni eversive che, per quanto riguarda Maggi, in quel momento, appariva ancora in una fase iniziale.

2.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Una specifica doglianza è stata formulata dall'appellante in ordine al fatto che la Corte di primo grado non aveva ravvisato quegli "*stretti rapporti politici*" che sarebbero intercorsi tra Maggi e Giovanni Melioli (quest'ultimo coinvolto da Tramonte quale autore materiale della strage di Brescia, in probabile collegamento con quello scritto rivendicativo, a firma "*Ordine Nero, Sez. Codreanu, Anno Zero*", rinvenuto nella cassetta della posta di Manlio Morini di Vicenza e presumibilmente redatto da Roberto Baldassarre).

In particolare, il primo giudice non aveva rinvenuto elementi positivi in tal senso dalle dichiarazioni rese da Gianluigi Napoli, Martino Siciliano, Luigi Falica e Arrigo Merlo (quanto dichiarato dagli ultimi due, tuttavia, era irrilevante, non avendo essi mai conosciuto Maggi).

Ha, per contro, precisato l'appellante che, nei primi giorni del maggio 1973, Melioli aveva costituito proprio in Rovigo, feudo di Maggi, una sezione di *Ordine Nuovo* (come emerso dalla documentazione esaminata dall'isp. Michele Cacioppo).

Inoltre, diversamente da quanto riduttivamente interpretato dal primo giudice, Digilio, pur avendo dichiarato di non aver conosciuto Melioli, aveva riferito *“di avere appreso dal mio collega Marcello Soffiati, ..., che Melioli era ‘uomo di fiducia’ di Carlo Maria Maggi. In particolare, Soffiati mi ha riferito che Maggi aveva dato incarico proprio al Melioli per l’organizzazione della riunione di Rovigo della primavera del ‘74, della quale ho parlato in occasione di precedenti interrogatori. Ho appreso da Soffiati che Melioli faceva il “corriere”, il “porta ordini” di Maggi e credo che fosse legato a quest’ultimo anche da un lontano rapporto di parentela. In occasione dell’episodio della “valigetta” consegnata da Zorzi a Soffiati (valigetta contenente l’ordigno destinato ad un clamoroso attentato da realizzarsi nel Nord Italia), Melioli venne mandato a Roma per prendere contatti con i vertici di O.N. o di A.N., al fine di verificare la disponibilità di uomini e mezzi per un attentato da realizzarsi a Roma in concomitanza con l’attentato del Nord Italia, come già era avvenuto in occasione della strage di Piazza Fontana”*.

Da queste affermazioni del Digilio, confermate anche nel corso dell'incidente probatorio, l'appellante ha fatto derivare l'attribuzione al Melioli di un ruolo significativo nella fase organizzativa della strage di Brescia, sia quale organizzatore della riunione di Rovigo, sia quale soggetto incaricato di verificare la possibilità di realizzare attentati contestuali in altre parti d'Italia.

Si era sostanzialmente trattato, secondo l'appellante, di una vera e propria chiamata in correità, particolarmente importante poiché si aggiungeva a quella di Tramonte, il

quale neppure aveva mai conosciuto il Digilio.

Ininfluyente ed errata era la circostanza, segnalata dal primo giudice, che il Battiston non avesse notato Melioli a casa di Maggi, in quanto il Melioli, operando prevalentemente a Rovigo ed a Ferrara, non avrebbe avuto motivo di frequentare l'abitazione di Maggi, a Venezia, tenuto anche conto che le riunioni si svolgevano ad Abano Terme, vicino a Padova.

Quanto a Gianluigi Napoli, il quale, secondo la Corte di primo grado, avrebbe escluso rapporti di tipo politico tra Maggi e Melioli, ha osservato l'appellante che tale teste, nel riferire di confidenze fattegli dal Melioli dopo il 1979, aveva accennato alla significativa circostanza che il predetto, temendo che Maggi parlasse, aveva spostato un arsenale di armi.

Dalle dichiarazioni di Napoli era poi pure emerso come il Melioli fosse stato in contatto, per problemi di natura tecnica riguardanti gli esplosivi, con Carlo Digilio, cioè proprio con il tecnico di *Ordine Nuovo*, il quale aveva ammesso di avere svolto un ruolo nella predisposizione dell'ordigno destinato a Brescia.

Martino Siciliano, in occasione dell'incidente probatorio, aveva confermato le dichiarazioni rese in sede di indagini, mostrandosi sicuro degli stretti rapporti tra Melioli e Maggi, che aveva indicato come strettamente legati.

Peraltro, gli stretti rapporti di Melioli con i rappresentanti di *Ordine Nuovo* di Verona erano stati confermati anche negli appunti informativi del *SID* di Padova, così confermando l'identificazione operata dal Siciliano.

Infine, l'appellante ha sottolineato pure come dal contenuto della corrispondenza intercorsa tra Melioli e Freda fosse emersa una certa familiarità del primo con Maggi.

In particolare, nella lettera scritta il 3.5.1973 a Freda, detenuto nel carcere di San Vittore, il Melioli aveva inviato all'amico "*i saluti degli amici, e quelli dei cavadenti Carlo Maria Maggi*".

In definitiva, alla luce di tutti questi rilievi, l'appellante ha ritenuto che Carlo Maria

Maggi, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Assise di Brescia, fosse stato raggiunto da prove cospicue e numerose.

2.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Secondo gli appellanti la sentenza, nella parte in cui considerava che gli appunti di Felli non avrebbero illustrato tra Maggi e Melioli, nel maggio 1974, rapporti così stretti da ipotizzarne il concorso nella realizzazione della strage, era errata nella sua premessa maggiore e cioè che Melioli avesse dovuto individuarsi in colui al quale era stata demandata la collocazione dell'ordigno (fatto quest'ultimo al quale aveva accennato soltanto Tramonte negli interrogatori istruttori considerati inutilizzabili). Al contrario, la Corte d'Assise di primo grado avrebbe dovuto tener conto, tra l'altro:

che nell'agenda di Melioli, sequestrata nel novembre del 1974, vi erano i numeri telefonici di Gastone Romani e dei "mestrini" Roberto Lagna e Aldo Trinco del gruppo Zorzi;

che Melioli aveva avuto, all'epoca, un fitto scambio epistolare con Freda, portando a quest'ultimo anche i saluti di Maggi.

Era provato, dunque, non solo che Melioli avesse frequentato Maggi e i mestrini fin dal 1973, ma che il rapporto tra loro fosse tanto stretto che Maggi avesse affidato a Melioli il rapporto con Freda, che pure sarebbe stato logico fosse spettato a chi avesse rivestito un ruolo di maggior rilievo nel partito.

2.3. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.

Ad avviso delle suddette parti civili, l'argomento della Corte di primo grado, secondo il quale, poiché, in base al contenuto degli appunti della fonte *Tritone*, nel maggio del 1974 non vi erano stati stretti rapporti politici fra Maggi e Melioli,

sarebbe stato impossibile che i due avessero concorso nella realizzazione della strage, era privo di qualsiasi fondamento razionale, sia perché contrastante con le numerose testimonianze relative ai suddetti rapporti, sia perché evocante il fatto che il Melioli sarebbe stato l'unico soggetto che il 28 maggio del 1974 avrebbe collocato la bomba in piazza della Loggia.

Hanno obiettato gli appellanti come la presenza a Brescia di Giovanni Melioli il giorno della strage fosse stata esclusivamente frutto della ricostruzione a posteriori di Tramonte e come in ogni caso essa non avrebbe escluso, comunque, il ruolo nella fase esecutiva anche di uno o più soggetti della destra eversiva milanese.

Pertanto, non si comprendeva davvero come la Corte, che pure aveva valutato inattendibili le dichiarazioni di Tramonte rese nel corso dell'esame nel processo per la strage di piazza Fontana e inutilizzabili quelle precedenti, si fosse dilungata in un inutile sforzo argomentativo volto a sostenere l'inesistenza di rapporti politici di affinità fra Maggi e Melioli.

2.4. Le valutazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Osserva preliminarmente questa Corte come Giovanni Melioli, secondo quanto emerso dallo stesso appunto informativo del 6.7.1974, fosse "*l'elemento più in vista, nella zona, del gruppo Anno Zero*"¹⁷².

Orbene, in ordine alla posizione di Maggi, appare del tutto irrilevante la condotta dei componenti di questa cellula eversiva, alla quale, secondo la fonte *Tritone*, sarebbe eventualmente riconducibile l'unico atto di rivendicazione della strage di Brescia, pur ammesso per ipotesi che possa essere smentita la testimonianza di Roberto Baldassarre, il quale si era, invece, attribuito la personale e autonoma iniziativa di aver redatto e collocato quel volantino nella cassetta postale del rag. Manlio Morini di Vicenza¹⁷³.

Invero, come già il Collegio ha evidenziato, alla data della strage di Brescia la

¹⁷² Ciò è stato espressamente riportato al paragrafo 18) del suddetto appunto informativo.

¹⁷³ Esame Baldassarre, all'ud. del 5.3.2009.

programmata *reductio ad unum* delle varie organizzazioni eversive sotto la guida di Maggi non era ancora stata ancora ultimata, tanto che la suddetta formazione oltranzista ebbe ad accomunare in sé i gruppi di Padova e Ferrara soltanto nell'agosto 1974¹⁷⁴.

Va poi sottolineato che Maggi, non solo non controllava tale struttura clandestina alla data della consumazione della strage di piazza della Loggia, ma addirittura, dopo che era trascorso circa un mese da quell'attentato, aveva manifestato l'intenzione di non voler incorporare nella costituenda organizzazione clandestina quelle frange ordinoviste si richiamassero ad *Anno Zero*¹⁷⁵.

Né appare possibile accontentarsi della stima che Maggi avrebbe nutrito per Giovanni Melioli, al fine di dimostrare che il gruppo *Anno Zero* di Rovigo avrebbe agito su ordine di Maggi, tenuto conto che lo stesso Melioli, pur molto lusingato da tali "attenzioni", aveva fatto capire che "per il momento" (e tale momento è addirittura posteriore alla strage di Brescia) non sarebbe stato interessato ad entrare nella sua orbita politica¹⁷⁶.

In questo senso, i motivi d'impugnazione degli appellanti tendenti a far valere i rapporti intercorrenti tra Maggi e Melioli non assumono concreta rilevanza.

Non si dubita, infatti, che Maggi abbia avuto rapporti con Melioli (come si desume dalle testimonianze citate dal pubblico ministero).

Ciò che, invece, rimane assolutamente non provato è il coinvolgimento del Melioli nella strage di Brescia.

Difatti, come ha espressamente e lealmente riconosciuto lo stesso difensore della parte civile Comune di Brescia, "la presenza a Brescia di Giovanni Melioli il giorno della 'strage' è esclusivamente frutto della ricostruzione a posteriori di Tramonte, resa nel corso degli interrogatori davanti al Pubblico Ministero, mentre essa non

¹⁷⁴ Si rinvia al § 1.4. del Cap. 6°.

¹⁷⁵ Si veda il paragrafo 17) dell'appunto informativo del 6.7.1974. Si rinvia a quanto già illustrato da questa Corte al § 1.3. di questo Capitolo.

¹⁷⁶ Si veda quanto contenuto al paragrafo 18) del citato appunto informativo.

*trova un aggancio negli appunti della fonte Tritone)*¹⁷⁷.

Quanto alla fase ideativa ed organizzativa della strage, nulla è stato possibile “*stanare*” dal pur ponderoso materiale probatorio, se non quel breve accenno da parte di Digilio, il quale aveva tardivamente citato Melioli quale organizzatore della riunione di Rovigo, la cui verifica, almeno secondo quei discutibili termini evocati dal collaborante, non ha intercettato alcun riscontro negli appunti informativi della fonte *Tritone*.

E’ evidente, dunque, che, al fine di dimostrare la responsabilità di Maggi nella realizzazione della strage, poiché non vi è alcun elemento che dimostri la partecipazione di Melioli alla commissione della strage, a nulla rilevi il fatto che tra Maggi e Melioli siano intercorsi rapporti.

Consegue la palese infondatezza, sul punto, dei motivi d’impugnazione formulati dagli appellanti.

¹⁷⁷ Pag. 120 dell’atto d’impugnazione.